

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. del

COMUNE di Barberino Val d'Elsa

**TARIFFE
dell'IMPOSTA COMUNALE
sulla PUBBLICITÀ e del DIRITTO
sulle PUBBLICHE AFFISSIONI
Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993,
n. 507**

in vigore dal 1/1/2008

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ ORDINARIA

(Art 12; per 1 mq.)

- Annuale:

fino mq 1	€	13,63
Da mq 1,01 a mq 5,5	€	16,62
da mq 5,5 a mq 8,5	€	24,93
oltre mq 8,5	€	33,25

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

fino a mq 1	€	1,36
da mq 1,01 a mq 5,5	€	1,66
da mq 5,5 a mq 8,5	€	2,49
oltre mq 8,5	€	3,32

PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA

(Art 7, comma 7; per 1 mq.)

- Annuale:

fino a mq 1	€	27,27
da mq 1,01 a mq 5,5	€	33,25

da mq 5,5 a mq 8,5	€	41,56
oltre mq 8,5	€	49,87

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

fino a mq 1	€	2,73
da mq 1,01 a mq 5,5	€	3,32
da mq 5,5 a mq 8,5	€	4,16
oltre mq 8,5	€	4,99

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante
(art 14; per 1 mq.)

Annuale superficie complessiva fino 1mq	€	39,66
Annuale superficie complessiva superiore 1mq	€	48,35

- Non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione

Annuale superficie complessiva fino 1mq	€	3,97
Annuale superficie complessiva superiore 1mq	€	4,84

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.

PUBBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI

(art 14; indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione)

- Ogni giorno	€	3,02
---------------	---	------

Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI

(Art. 15- per 1 mq)

Per ogni periodo di 15 gg. o frazione		
per superficie complessiva fino mq 1	€	13,63
per superficie complessiva superiore a mq 1	€	16,62

PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI

(Art 15)

Per ogni giorno o frazione	€	72,54
----------------------------	---	-------

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

(Art 15)

Per ogni giorno o frazione	€	36,27
----------------------------	---	-------

PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE

(Art 15)

Per ogni giorno o frazione	€	3,02
----------------------------	---	------

PUBBLICITÀ SONORA

(Art 15)

Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	€	9,07
--	---	------

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

(Art 13; per 1 mq.) - Annuale

interna superficie complessiva fino a 1 mq € 13,63

interna superficie complessiva superiore a 1 mq € 16,62

- Esterna:

fino a mq 1	€	13,63
da mq 1,01 a mq 5,5	€	16,62
da mq 5,5 a mq 8,5	€	24,93
oltre mq 8,5	€	33,25

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO

(Art 13; per anno solare)

- Autoveicoli > q.li 30:

- senza rimorchio	€	108,80
- con rimorchio	€	217,61

- Autoveicoli < q.li 30:

- senza rimorchio	€	72,54
- con rimorchio	€	145,07

- Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie:

- senza rimorchio	€	36,27
- con rimorchio	€	72,54

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (ART. 16)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.lgs. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

l) la pubblicità effettuata dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della legge 11.8.1991 n. 266 e legge regionale 26.4.1993 n. 28, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 19)

PER OGNI FOGLIO DI cm. 70x100

- per i primi dieci giorni	€	1,24
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.	€	0,37

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI

- per i primi dieci giorni	€	2,27
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.	€	0,68

PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI

- per i primi dieci giorni	€	3,02
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.	€	0,90

Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di Euro 25,82 per ogni commissione.

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del d.Lgs.507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) i manifesti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della legge 11.8.1991 n. 266 e legge regionale 26.4.1993 n. 28, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

